

di preservare il rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale entro i limiti stabiliti dalla Commissione europea. La norma continuerà ad essere applicata a livello nazionale, in modo da garantire una maggiore flessibilità del rapporto, che nel corso degli ultimi anni è rimasto sostanzialmente stabile. La gestione del rapporto a livello nazionale consente delle fluttuazioni. Inoltre, la gestione del rapporto a livello nazionale consente delle fluttuazioni più intense da alcune parti e meno in altre, in una logica di compensazione su scala nazionale. A titolo cautelativo, è comunque mantenuta anche la soglia di allerta del 3,5%, che consente di procedere alla ri-conversione delle superfici agricole in prati permanenti, intercettando in primis gli agricoltori che hanno convertito senza la preventiva richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione, infatti, è sempre obbligatoria ed è tracciata nel Registro dei prati permanenti, istituito al fine di favorire un controllo sul mantenimento del rapporto PP/SAT ed evitare, a monte, la necessità di imporre il ripristino dei prati. L'autorizzazione, come esempio di dialogo corretto e compiuto tra Amministrazione e beneficiari, ha anche lo scopo di informare i beneficiari che si sta chiedendo la conversione di una superficie di cui in un futuro può essere richiesto il ripristino dello stato ex ante.

La rottura del prato permanente, infatti, è consentita solo nel caso in cui non si rischi di intaccare la percentuale del rapporto e la storicizzazione dei prati permanenti nel Registro consente di individuare le superfici e le aziende che hanno proceduto alla conversione.

3.10.1.2 BCAA 2: Protezione di zone umide e torbiere

3.10.1.2.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

3.10.1.2.2 Anno di applicazione della norma BCAA

Selezionare l'anno: **2023**

Giustificazione

La norma sarà applicata a partire dal 2023.

3.10.1.2.3 Ambito di applicazione territoriale e zona designata

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Ai fini della presente norma, inoltre, le Regioni e Province autonome individuano:

- le aree umide e torbiere, da cartografare, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., sulle quali applicare gli obblighi in oggetto, entro il 2024;
- le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii.

3.10.1.2.4 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici agricole ricadenti in zone RAMSAR o in altre aree aggiuntive rispetto alle aree Ramsar, come, ad esempio, le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigano le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna, in analogia a quanto sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii..

3.10.1.2.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

In linea con l'obiettivo della norma, ossia la "protezione dei suoli ricchi di carbonio", è posto un divieto di conversione delle zone umide e delle torbiere ad altri usi agricoli e non agricoli, con lo scopo di

preservarne la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. La protezione di tali aree, e dei livelli di carbonio organico in esse presenti, è quindi molto rilevante nel contesto della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le zone umide e le torbiere sono anche ecosistemi molto preziosi in relazione alla biodiversità in quanto, soprattutto in zone densamente antropizzate e soggette a trasformazioni ambientali impattanti, contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversità, ad esempio svolgendo la funzione di siti di sosta e riproduzione per l'avifauna. Queste aree giocano anche un ruolo in relazione alla qualità dell'acqua e alla protezione della qualità del suolo. D'altro canto, le Zone Ramsar, a livello nazionale, sono spesso ricomprese nei perimetri di aree protette (parchi o riserve) e/o aree Natura 2000, dove le norme di mitigazione dell'impatto dell'attività agricola sono finalizzate alla difesa della biodiversità, ma hanno effetti positivi anche sulla tutela dello stock di carbonio nei suoli agrari.

Il divieto di trasformazione in altri usi delle superfici agricole ricadenti in dette aree, attuato mediante il divieto di conversione ad altri usi, consente di mantenere inalterato lo stock di carbonio immobilizzato nella sostanza organica derivata dal processo di umificazione in anaerobiosi o nelle torbe; si mantiene, inoltre, il livello di falda molto superficiale, grazie al quale si sono formati questi ecosistemi; l'acqua circolante non subisce impatti di rilievo, unitamente alle caratteristiche del suolo formatosi in questi particolari ambienti. Grazie all'azione conservativa e alla limitazione degli impatti antropici, questi habitat svolgono un ruolo essenziale ai fini della conservazione della biodiversità agraria e naturale.

3.10.1.3 BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

3.10.1.3.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

3.10.1.3.2 Ambito di applicazione territoriale

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a ragioni fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

3.10.1.3.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento